Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 giugno 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1982 e rimborsabili dal 1° luglio 1982.

SNIA Viscosa, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni « 6 % - 1964-1982 ».

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 8 % - 1976-1986 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9 % - 1976-1986 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-1985 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 10 % - 1976-1991 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-1989 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9 % - 1975-1990 » sorteggiate il 4 maggio 1982.

Unistand, società per azioni, in Ozzano dell'Emilia (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1982.

Pierrel, società per azioni (per conto della incorporata Cortex Chemical S.p.a.), in Napoli: Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1967-1987 ».

Comune di Napoli: Obbligazioni « Città di Napoli 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 20 maggio 1982.

Comune di Napoli: Obbligazioni « Città di Napoli 10 % - 1975-1995 » sorteggiate il 20 maggio 1982.

Centotre-oro, società per azioni, in Civitella in Val di Chiana (Arezzo): Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1982.

Vetr.I., società per azioni (già Vetreria italiana - Vetr.I. - S.p.a.), in Dego (Savona): Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1982.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1981.

Determinazione degli onorari per autopsie in caso di morte per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 62, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che l'onorario per l'autopsia con il referto per gli infortuni nell'industria sia determinato con decreto presidenziale su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

Visto il rinvio disposto dall'art. 63, secondo comma, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica alla misura e alla procedura previste dal citato art. 62;

Visto l'art. 232, terzo comma, del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica il quale prevede che, per gli infortuni in agricoltura, l'onorario per l'autopsia, con il referto, sia determinato con la procedura prevista per il settore industriale;

Tenuto conto delle tariffe applicate per le autopsie nelle principali regioni italiane, e comunicate dall'ordine dei medici;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

Decreta:

In caso di morte in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nell'industria e nell'agricoltura, l'onorario per l'autopsia con il referto è determinato nelle seguenti misure:

per esame necroscopico completo . . L. 300.000

per esame necroscopico completo su cadavere esumato . . . . » 500.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1981

PERTINI

DI GIESI — ANDREATTA — ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1982
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 290

(3007)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 marzo 1982.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Toscana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, con il voto n. 225, espresso nell'adunanza del 15 maggio 1981, che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Toscana elencati in dispositivo;

Considerato che la regione Toscana, come da deliberazione n. 791 emessa dal consiglio regionale nella seduta del 29 dicembre 1981 e pubblicata nel Bollettino ufficiale in data 19 gennaio 1982, n. 3, ha espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio dei comuni indicati nel predetto voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che il comune di Monterchi (Arezzo) è incluso nell'elenco dei comuni sismici — 2ª categoria — allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e che, pertanto, va confermato, con il grado di sismicità S = 9;

Che per il comune di Montevarchi (Arezzo), proposto nell'elenco dei comuni da confermare sismici, si è reso necessario sentire nuovamente il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Toscana comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

S = 9

Carrara
Massa
Montignoso

PROVINCIA DI AREZZO

S = 9

Anghiari
Arezzo
Badia Tedalda
Bibbiena
Capolona
Caprese Michelangelo
Castel Focognanano
Castelfranco di Sopra
Castiglion Fiorentino
Cavriglia
Chitignano
Chiusi della Verna
Cortona
Montemignaio
Pian di Scò
Pieve Santo Stefano
San Giovanni Valdarno
Sestino
Stia
Subbiano

PROVINCIA DI PISTOIA

S = 9

Agliana
Lamporecchio
Larciano
Montale
Pistoia
Quarrata
Sambuca Pistoiese
Serravalle Pistoiese

PROVINCIA DI PISA

S = 9

Bientina
Buti
Calci
Calcinaia
Capannoli
Casale Marittimo
Casciana Terme
Cascina
Castelfranco di Sotto
Castellina Marittima
Chianni
Crespina
Fauglia
Guardistallo
Lajatico
Lari
Lorenzana
Montescudaio
Montopoli in Val d'Arno
Orciano Pisano
Palaia
Peccioli
Pisa
Ponsacco
Pontedera
Riparbella
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Luce
Santa Maria a Monte
Terricciola
Vicopisano

PROVINCIA DI LIVORNO

S = 9

Bibbona
Castagneto Carducci
Cecina
Collesalvetti
Livorno
Rosignano Marittimo

PROVINCIA DI FIRENZE

S = 9

Bagno a Ripoli
Barberino Val d'Elsa
Calenzano
Campi Bisenzio
Cantagallo
Capraia e Limite
Carmignano
Castelfiorentino
Cerreto Guidi
Certaldo
Empoli
Fiesole
Figline Valdarno
Firenze
Fucecchio
Gambassi Terme
Greve in Chianti
Impruneta
Incisa in Val d'Arno
Lastra a Signa
Montaione
Montelupo Fiorentino
Montemurlo
Montespertoli
Pelago
Poggio a Caiano
Prato
Reggello
Rignano sull'Arno
San Casciano in Val di Pesa
Scandicci
Sesto Fiorentino
Signa
Tavernelle Val di Pesa
Vaglia
Vaiano
Vernio
Vinci

PROVINCIA DI SIENA

S = 9

Castellina in Chianti
Castelnuovo Berardenga
Cetona
Schiusdino
Chiusi
Colle di Val d'Elsa
Gaiole in Chianti
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano
Murlo
Poggibonsi
Radda in Chianti
San Gimignano
Sarteano
Siena
Sovicille

PROVINCIA DI GROSSETO

S = 9

Castell'Azzara
Civitella Paganico
Roccastrada

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Toscana, comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

S = 9

Aulla
Bagnone
Casola in Lunigiana
Comano
Filattiera
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zeri

PROVINCIA DI LUCCA

S = 9

Barga
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Fosciandora
Fabbriche di Vallico
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Collemandina

PROVINCIA DI FIRENZE

S = 9

Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Dicomano
Firenzuola
Londa
Marradi
Palazzuolo sul Senio
Pontassieve
Rufina
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scarperia
Vicchio

PROVINCIA DI AREZZO

S = 9

Monterchi
Sansepolcro

PROVINCIA DI SIENA

S = 9

Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Piancastagnaio
Radicofani
San Casciano dei Bagni

PROVINCIA DI GROSSETO

S = 9

Santa Fiora
Semproniano
Sorano

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2794)

DECRETO 2 aprile 1982.

Maggiorazione del rapporto relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964, è stato stabilito nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre) 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 26, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale è stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979;

Vsto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 364, con il quale è stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 4361 del 16 febbraio 1982, nella quale è specificato che è stato determinato in 842 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 842 (ottocentoquarantadue) per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981.

Roma, addì 2 aprile 1982

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1982
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 109

(3032)

DECRETO 11 giugno 1982.

Destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalla legge 7 marzo 1982, n. 64, per gli esercizi finanziari 1981 e 1982, per la ricostruzione delle zone danneggiate dai terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64, che reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice;

Considerato che con l'art. 1 della succitata legge 64/81 è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 216 miliardi, a carico degli esercizi 1981-85, di cui lire 28 miliardi per gli interventi previsti dal primo e terzo comma della suddetta legge n. 464/78, lire 116 miliardi per l'esecuzione di opere di urbanizzazione e lire 72 miliardi per le opere indicate nell'art. 17 della succitata legge n. 21/1970;

Considerato che con l'art. 16 della succitata legge n. 64/1981, è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 5 miliardi, a carico degli esercizi 1981-85, per interventi di vario genere sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico nelle zone terremotate;

Ritenuto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli stanziamenti autorizzati con la legge n. 64/1981 debbono essere ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare composta ai sensi dell'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 176;

Viste le proposte formulate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, con relazione in data 25 novembre 1981, per l'utilizzazione dei fondi stanziati per gli anni 1981 e 1982;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che si è espressa con parere 31 marzo 1982;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa autorizzata con gli articoli 1 e 16 della legge 7 marzo 1981, n. 64, per gli anni 1981 e 1982 viene ripartita per i comuni interessati come appresso:

Comune		Importo
Camporeale	L.	2.215.000.000
Contessa Entellina	»	1.550.000.000
Monreale (Crisì)	»	800.000.000
Roccamena	»	3.800.000.000
Menfi	»	3.615.000.000
Montevago	»	3.200.000.000
Sambuca di Sicilia	»	1.720.000.000
S. Margherita Belice	»	16.125.000.000
Calatafimi	»	1.990.000.000
Gibellina	»	1.940.000.000
Partanna	»	3.850.000.000
Poggioreale	»	3.965.000.000
Salapatura	»	4.060.000.000
Salemi	»	7.595.000.000
S. Ninfa	»	4.720.000.000
Vita	»	1.540.000.000
Campofiorito	»	474.000.000
Corleone	»	1.896.000.000
Bisacquino	»	904.000.000
Chiusa Sclafani	»	807.000.000
Giuliana	»	694.000.000
Totale	L.	67.460.000.000

Art 2.

Alla copertura articolata della complessiva spesa di lire 67.460 milioni, viene fatto fronte per lire 24.460 milioni con i fondi a carico dell'esercizio finanziario 1981 e per lire 43.000 milioni a carico dell'esercizio 1982.

Roma, addì 11 giugno 1982

Il Ministro: NICOLAZZI

(3124)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 gennaio 1982.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1982 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Vista la legge 16 aprile 1981, n. 140, concernente la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Considerato che ai sensi del predetto art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'Istituto nazionale della previdenza sociale deve versare trimestralmente alla citata gestione un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Vista la nota n. 350021 del 5 gennaio 1982, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno sarà di L. 79.520.000.000;

Considerato che l'avanzo presunto d'amministrazione per l'esercizio 1980 ammonta a L. 90.000.000.000;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1982;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa citata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1982 allegato al presente decreto.

Roma, addì 16 gennaio 1982

Il Ministro: Di Giesi

GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI
COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1978, N. 845

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE
E DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982

Numero	*Parte I* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1981 da utilizzare per integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali ai sensi dell'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (avanzo presunto) .	90.000.000.000
	Titolo I — ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	50.000.000
	Totale categoria 04 .	50.000.000
	Totale titolo I — ENTRATE CORRENTI .	50.000.000
	Titolo II — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5201	Versamenti da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	79.520.000.000
	Totale categoria 10 .	79.520.000.000

Numero	*Parte I* — ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle Regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218	p. m.
5232	Entrate eventuali e diverse	p. m.
	Totale categoria 11 . . .	p. m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	79.520.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	169.570.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Numero	*Parte II* — SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo I - SPESE CORRENTI	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	25.000.000
	Totale categoria 04 . .	25.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale	p. m.
	Totale categoria 09 . . .	p. m.
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI . . .	25.000.000
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare per l'integrazione dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle Regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	169.545.000.000
5122	Finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle Commissioni Regionali dell'impiego nei territori terremotati della Campania e della Basilicata (legge 16 aprile 1981, n. 140)	p. m.
	Totale categoria 12 . . .	169.545.000.000
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	169.545.000.000
	Totale generale delle spese . . .	169.570.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(2992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Venerdì 11 giugno 1982, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mathieu Bado, ambasciatore della Repubblica dell'Alto Volta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 giugno 1982, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Salim Ismail Suwaid, ambasciatore del Sultanato dell'Oman, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 11 giugno 1982, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Gholamali Heydari Khajepour, ambasciatore della Repubblica islamica d'Iran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3038)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.

Il giorno 28 aprile 1982 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979 la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 387 del 25 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1981.

In conformità dell'art. 29, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 28 aprile 1982.

(2945)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Corbetta.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Corbetta (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 208.005.505 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 213.931.405 iscritto a ruolo a nome della ditta Giuseppe Infantino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3095)

Variazione di indirizzo dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma

Si rende noto che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Roma si è trasferito dalla via Quirino Maiorana n. 171, al viale Tolstoi n. 5 - c.a.p. 00144.

In tali sensi, pertanto, deve intendersi modificato l'indirizzo del predetto ufficio, indicato nelle istruzioni dello schema di istanza allegato al decreto ministeriale 20 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1982, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le modalità di esecuzione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti.

(3201)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Impresa ing. G. Ferraro e C., in Padova

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 347.669.000 dovuto dalla S.a.s. Impresa ing. G. Ferraro e C., in Padova, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Padova è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3058)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 17 maggio 1982, n. 12594/AA.AA., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Federazione italiana di atletica leggera di Roma, consistente nella somma di L. 11.000.000 da destinare all'istituto di chimica biologica della predetta Università, per attività di ricerca.

(2997)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 10 maggio 1982, n. 2673, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla S.p.a. Hewlett Packard italiana, consistente in un elaboratore elettronico della serie HP 1000 del valore di L. 85.000.000, da destinare all'istituto di cibernetica della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 12 maggio 1982, n. 2674, l'Università di Milano è stata autorizzata a destinare l'elaboratore elettronico «Micro-Nova» del valore di L. 14.792.855, donato dalla società Exportex, alla cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale invece che al centro di endocrinologia annesso alla seconda clinica medica, come da decreto del prefetto di Milano 30 ottobre 1980, n. 11154, Div. 1ª.

(2998)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreti ministeriali 21 giugno 1982, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Pistoia:

1) facchinaggio:

a) svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, facchini degli scali ferroviari, facchini generici e portabagagli, operanti nel comune di Montecatini Terme: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

b) portabagagli operanti negli altri comuni della provincia: 21ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

c) facchini generici del settore carne, mattazione e scuoiatura, accompagnatori di bestiame negli scali ferroviari e doganali: 25ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 430.000 mensili.

d) facchini operanti nel mercato ortofrutticolo di Pistoia: 25ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 430.000 mensili;

2) trasporto di merci per conto terzi effettuato dai soci proprietari o affittuati del mezzo:

a) autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, operanti nel capoluogo dell'intera provincia: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

b) trasporto carni macellate a mezzo automezzo, sia nel capoluogo che nella intera provincia: 25ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 430.000 mensili.

Provincia di Ravenna:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi comprese attività preliminari e complementari di facchinaggio; facchinaggio svolto presso lo scalo ferroviario; trasporto merci per conto terzi comprese attività preliminari e complementari del trasporto (autotrasportatori, gruisti, trattoristi non agricoli, escavatoristi, carrellisti, autosollevatori, ecc.); mattazione e scuoiatura: 31ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

Provincia di Grosseto:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi; sollevamento e autotrasporto merci per conto terzi svolto nel comune di capoluogo: 32ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

(3142)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme per l'occupazione giovanile.

Con deliberazione adottata nella seduta del 13 maggio 1982, il CIPE ha conferito alla regione Campania, a titolo di anticipo, la somma di 15 miliardi di lire a valere sullo stanziamento di 300 miliardi di lire recato per il 1982 dalla legge n. 21/1981.

(3146)

Modificazioni al programma di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 30 marzo 1981, n. 119

Con deliberazione adottata nella seduta del 13 maggio 1982 il CIPE ha modificato come segue la precedente delibera del 19 novembre 1981 concernente lo stanziamento di 105 miliardi in favore della regione Sicilia nella parte in cui destina alla realizzazione della traversa Ponte Barca la somma di 30 miliardi di lire:

vasca Mazzaronello	10 miliardi
rete irrigua Maroglio	8 »
depuratore Enna	5 »
condotta allacciante Disneri serbatoi Cimia	4 »
integrazione acquedotto esterno Palagonia	2 »
miglioramento captazione esistente acquedotto Catania	1 »

Con deliberazione adottata nella seduta del 13 maggio 1982 il CIPE ha modificato come segue nel 2° cap. del punto *B* la precedente delibera del 19 novembre 1981 concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 10, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119:

la dizione: « potenziamento acquedotto del Goceano, diramazione per Lula, Benetutti e Calangianus », è sostituita dalla dizione: « potenziamento acquedotto del Goceano, diramazione per Alà, Benetutti e Calangianus ».

Con deliberazione adottata nella seduta del 13 maggio 1982, il CIPE ha modificato, come segue, a pag. 3 dell'allegato *B*, la precedente delibera dell'8 agosto 1980, concernente la ripartizione tra le regioni meridionali di 1.500 miliardi:

la dizione: « Allacciamento del Gargano all'Autostrada A-14 dal casello di Poggio Imperiale a Rodi Garganico sulla strada statale n. 89 », è sostituita dalla dizione: « Realizzazione del tronco viario che va dal bivio Ischitella-Rodi Garganico alla strada statale n. 89, all'altezza del bivio con Vico del Gargano ».

(3145)

Deliberazione 27 maggio 1982. Progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere del 9 ottobre 1975, del 12 maggio 1977, del 24 febbraio 1978, del 25 gennaio 1979, del 5 luglio 1979, del 17 gennaio 1980 e del 27 febbraio 1980 con le quali il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad avviare complessivamente 25 progetti finalizzati e 2 sottoprogetti;

Vista la propria delibera del 27 gennaio 1982, riguardante l'approvazione del piano nazionale di ricerca per l'energia;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presentata con nota prot. n. 3690/8-9 del 28 aprile 1982 in ordine alla esecuzione dei seguenti progetti finalizzati di ricerca da parte del Consiglio nazionale delle ricerche: struttura ed evoluzione dell'economia italiana, tecnologie meccaniche, incremento produttività risorse agricole, medicina preventiva e riabilitativa, ingegneria genetica, tecnologie biomediche e sanitarie, malattie da infezioni;

Considerata la notevole importanza che rivestono detti progetti per lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese, con prevedibili ricadute nel medio periodo;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sui progetti finalizzati conclusi e su quelli in corso, nonché sulla proposta dei nuovi progetti finalizzati, anche per quanto attiene alla possibilità di utilizzare altri strumenti, con particolare riferimento a quelli offerti dalla legge 27 febbraio 1982, n. 46;

Prende atto

della relazione presentata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sui progetti finalizzati conclusi e su quelli attualmente in corso;

Delibera:

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio ai seguenti progetti finalizzati: struttura ed evoluzione dell'economia italiana, tecnologie meccaniche, incremento produttività risorse agricole, medicina preventiva e riabilitativa, malattie da infezioni, tecnologie biomediche e sanitarie e ingegneria genetica.

Al riguardo, sulla base delle valutazioni di merito effettuate dal Consiglio nazionale delle ricerche e prospettate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, si prende atto che il progetto finalizzato « ingegneria genetica » contiene linee di ricerca suscettibili di ricaduta nel medio-lungo termine nella misura del 50% del relativo costo e che il progetto « tecnologie biomediche e sanitarie » contiene tematiche di ricerca i cui risultati sono suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo e che sono finanziabili nella misura del 40% del relativo costo con lo strumento del contratto di ricerca di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1982, n. 46.

Per l'attuazione dei suddetti sette progetti finalizzati il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'assicurare il coordinamento delle varie iniziative nell'ambito delle previste tematiche di ricerca, curerà — in occasione dell'elaborazione dei relativi progetti esecutivi da parte del Consiglio nazionale delle ricerche — la migliore integrazione dei vari strumenti di intervento finanziario esistenti, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione di fondi pubblici ed eventuali dispersioni di risorse, anche con riferimento alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata a ricerche.

Il fabbisogno finanziario complessivo destinato all'esecuzione dei progetti autorizzati viene fissato nella misura non superiore a 282,204 miliardi di lire correnti ed è articolato secondo il quadro pluriennale di cui all'annessa tabella *A* che fa parte integrante della presente delibera.

Per il 1982, alle relative occorrenze finanziarie di lire 19,288 miliardi il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà a carico delle disponibilità di lire 51,1 miliardi che residuano dagli stanziamenti autorizzati per l'attuazione dei progetti finalizzati di cui alle delibere citate in premessa al primo punto. La rimanente disponibilità di lire 31,812 miliardi sarà destinata in parte al finanziamento per il 1982 del progetto finalizzato « energetica 2 » già considerato nel piano nazionale di ricerca per l'energia, approvato dal CIPE nella seduta del 27 gennaio 1982.

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di:

a) invitare il Consiglio nazionale delle ricerche a tenere in evidenza, nell'ambito dei suoi interventi ordinari, quelle linee dello studio di fattibilità del progetto finalizzato « ingegneria genetica » che sono state sopra riconosciute suscettibili di ricaduta nel medio-lungo periodo nella misura del 50% del costo complessivo del progetto stesso;

b) attivare con lo strumento del contratto di ricerca di cui all'art. 9 della legge n. 46/82 quelle linee del progetto finalizzato « tecnologie biomediche e sanitarie », sopra individuate nella misura del 40% del costo complessivo del progetto stesso, nonché quelle di « ingegneria genetica » che potranno essere stralciate dal progetto finalizzato perché suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

c) definire d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche il raccordo del progetto finalizzato « struttura ed evoluzione dell'economia italiana » con le attività degli organi della programmazione economica e con l'ISTAT, fin dalla predisposizione del progetto esecutivo;

d) verificare che i singoli progetti esecutivi, che saranno predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche, siano basati su tempi di svolgimento e su risultati scientifici in linea con i corrispondenti studi di fattibilità e che l'articolazione pluriennale dei costi preventivati nei medesimi progetti esecutivi non superi il fabbisogno finanziario annuo indicato dalla presente delibera per il periodo 1982-87;

e) vigilare che i singoli progetti esecutivi procedano per obiettivi annuali, riferendo semestralmente al CIPE sul loro stato di attuazione e sui provvedimenti adottati o proposti nel caso che detti obiettivi non vengano raggiunti alle scadenze indicate.

In ogni caso, il finanziamento delle fasi successive sarà subordinato all'esito positivo degli obiettivi annuali raggiunti nelle fasi precedenti;

f) a tal fine il Consiglio nazionale delle ricerche segnalerà al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i problemi che eventualmente emergessero nel corso dell'attuazione dei progetti finalizzati, in tempo utile a consentire al Ministro vigilante di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica favorirà a sua volta, nell'ambito della vigente normativa, la realizzazione dello snellimento delle procedure amministrative che, eventualmente, il Consiglio nazionale delle ricerche proponesse.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

TABELLA *A*

FABBISOGNO FINANZIARIO OCCORRENTE NEL PERIODO 1982-87 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI FINALIZZATI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
(Valori espressi in milioni di lire correnti)

Progetti finalizzati	Anni						Totali
	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
Struttura economica	1.853	4.439	4.495	2.101			12.888
Tecnologie meccaniche	2.035	5.424	7.042	7.461	6.278	2.662	30.902
Incremento prod. agric.	5.900	15.368	21.494	28.396	33.176	17.786	122.120
Medicina preventiva	6.100	13.052	14.577	14.187	13.000	6.375	67.291
Malattie da infezioni	1.200	2.537	2.915	3.414	3.987	2.125	16.178
Tecnologie biomediche	900	2.298	3.006	3.192	2.860	1.275	13.531
Ingegneria genetica	1.300	2.921	3.394	4.221	4.908	2.550	19.294
Totale	19.288	46.039	56.923	62.972	64.209	32.773	282.204

(3144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 24 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1387,55	1387,55	—	1387,55	—	1387,45	1387,45	1387,55	1387,55	1387,55
Dollaro canadese	1086,10	1086,10	—	1086,10	—	1085,50	1085 —	1086,10	1086,10	1086,10
Marco germanico	564,05	564,05	—	564,05	—	563,95	563,90	564,05	564,05	564,05
Fiorino olandese	510,82	510,82	—	510,82	—	510,70	510,57	510,82	510,82	510,80
Franco belga	29,608	29,608	—	29,608	—	29,60	29,595	29,608	29,608	29,60
Franco francese	203,10	203,10	—	203,10	—	203,10	203,10	203,10	203,10	203,10
Lira sterlina	2410 —	2410 —	—	2410 —	—	2410,90	2411,85	2410 —	2410 —	2410 —
Lira irlandese	1937,80	1937,80	—	1937,80	—	—	1940 —	1937,80	1937,80	—
Corona danese	163,30	163,30	—	163,30	—	163,30	163,35	163,30	163,30	163,30
Corona norvegese	222,27	222,27	—	222,27	—	222,20	222,25	222,27	222,27	222,30
Corona svedese	227,56	227,56	—	227,56	—	227,35	227,25	227,56	227,56	227,55
Franco svizzero	663,86	663,86	—	663,86	—	663,50	663,25	663,86	663,86	663,85
Scellino austriaco	80,025	80,025	—	80,025	—	80,10	80,09	80,025	80,025	80 —
Escudo portoghese	16,65	16,65	—	16,65	—	16,70	16,80	16,65	16,65	16,65
Peseta spagnola	12,488	12,488	—	12,488	—	12,50	12,483	12,488	12,488	12,48
Yen giapponese	5,476	5,476	—	5,476	—	5,45	5,477	5,476	5,476	5,47
E.C.U.	1331,60	1331,60	—	1331,60	—	—	1331,70	1331,60	1331,60	—

Media dei titoli del 24 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,525
» 5,50 % » » 1968-83	94,375
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	82,525
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	71,600
» 10 % » » 1977-92	76,425
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 7-1979/82	98,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,925
» » » » 1-10-1979/82	99,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,900
» » » » 1- 9-1981/83	99,275
» » » » 1-10-1981/83	99,700
» » » » 1-11-1981/83	98,775
» » » » 1- 3-1981/84	98,575
» » » » 1- 4-1981/84	99,750
» » » » 1- 6-1981/84	98,925
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,825
» » » 18 % 1- 7-1983	99,825
» » » 12 % 1-10-1983	90,800
» » » 12 % 1- 1-1984	88,825
» » » 12 % 1- 4-1984	87,300
» » » 12 % 1-10-1984	85,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1387,50
Dollaro canadese	1085,55
Marco germanico	563,975
Fiorino olandese	510,695
Franco belga	29,601
Franco francese	203,100
Lira sterlina	2410,925
Lira irlandese	1938,90
Corona danese	163,325
Corona norvegese	222,260
Corona svedese	227,405
Franco svizzero	663,555
Scellino austriaco	80,057
Escudo portoghese	16,725
Peseta spagnola	12,485
Yen giapponese	5,476
E.C.U.	1331,650

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124

Corso dei cambi del 25 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1401,55	1401,55	—	1401,55	1387,50	1401,55	1401,45	1401,55	1401,55	1401,55
Dollaro canadese	1090,60	1090,60	—	1090,60	1068 —	1090,60	1090 —	1090,60	1090,60	1090,60
Marco germanico	563 —	563 —	—	563 —	563,25	563 —	563,35	563 —	563 —	563 —
Fiorino olandese	510,01	510,01	—	510,01	511,50	581 —	510,42	510,01	510,01	510 —
Franco belga	29,528	29,528	—	29,528	29,50	29,60	29,5250	29,528	29,528	29,50
Franco francese	203,08	203,08	—	203,08	203 —	201,70	203,16	203,08	203,08	203,10
Lira sterlina	2414 —	2414 —	—	2414 —	2402 —	2414 —	2415,50	2414 —	2414 —	2414 —
Lira irlandese	1938 —	1938 —	—	1938 —	1936 —	—	1941 —	1938 —	1938 —	—
Corona danese	163,15	163,15	—	163,15	163,20	163,20	163,19	163,15	163,15	163,15
Corona norvegese	222,28	222,28	—	222,28	222 —	222,28	222,50	222,28	222,28	222,30
Corona svedese	227 —	227 —	—	227 —	227,50	227 —	227,25	227 —	227 —	227 —
Franco svizzero	660,25	660,25	—	660,25	661 —	650,25	660,25	660,25	660,25	660,25
Scellino austriaco	79,925	79,925	—	79,925	79,90	79,92	79,97	79,925	79,925	79,95
Escudo portoghese	16,80	16,80	—	16,80	16,60	16,80	16,95	16,80	16,80	16,80
Peseta spagnola	12,453	12,453	—	12,453	12,45	12,45	12,4660	12,453	12,453	12,45
Yen giapponese	5,456	5,456	—	5,456	5,45	5,45	5,4550	5,456	5,456	5,45
E.C.U.	1330,85	1330,85	—	1330,85	—	—	1330,85	1330,85	1330,85	—

Media de' titoli del 25 giugno 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,500
» 5,50 % » » 1968-83	94,500
» 5,50 % » » 1969-84	86,100
» 6 % » » 1970-85	82,525
» 6 % » » 1971-86	77,100
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	74,700
» 9 % » » 1976-91	71,600
» 10 % » » 1977-92	76,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	66,825
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,175
» » » Ind. 1- 7-1979/82	98,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
» » » » 1- 8-1980/82	99,925
» » » » 1-10-1979/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,900
» » » » 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	100 —
» » » » 1-10-1980/83	99,925
» » » » 1- 9-1981/83	99,550
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	98,800
» » » » 1- 3-1981/84	98,525
» » » » 1- 4-1981/84	99,650
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,875
» » » 18 % 1- 7-1983	99,625
» » » 12 % 1-10-1983	90,850
» » » 12 % 1- 1-1984	88,800
» » » 12 % 1- 4-1984	87,275
» » » 12 % 1-10-1984	85,475
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1401,50
Dollaro canadese	1090,30
Marco germanico	563,175
Fiorino olandese	510,215
Franco belga	29,526
Franco francese	203,120
Lira sterlina	2414,750
Lira irlandese	1939,50
Corona danese	163,170
Corona norvegese	222,390
Corona svedese	227,125
Franco svizzero	660,250
Scellino austriaco	79,947
Escudo portoghese	16,875
Peseta spagnola	12,459
Yen giapponese	5,455
E.C.U.	1330,850

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 3 giugno 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

Cryogenina Tetrosulfamidica - 20 compresse x g 0,50 - registrata al n. 6636 in data 24 giugno 1952 a nome della ditta Laboratori Lumière di Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Laboratori Guieu S.p.a., in Confienza (Pavia) (Decreto di revoca n. 6790/R);

Glutizina - 50 compresse, registrata al n. 7418 in data 22 gennaio 1953, 24 maggio 1962 e 17 settembre 1962, a nome della ditta Laboratori Cozzolino e Vecchione Cove S.n.c., in Napoli (Decreto di revoca n. 6791/R);

Vacuolina - flacone g 250 emulsione, registrata al n. 4658 in data 23 gennaio 1975 a nome della ditta Chemitalia S.r.l., in Baranzate di Bollate (Milano) (Decreto di revoca n. 6792/R).

(3089)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco ambrosiano, società per azioni, in Milano, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento 19 giugno 1982 del Governatore della Banca d'Italia i signori dott. Antonino Occhiuto, nato a Napoli il 21 dicembre 1912, rag. Giovanni Battista Arduino, nato a Genova il 4 febbraio 1917, prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, sono nominati commissari straordinari ed i signori dott. Gaetano Lazzati, nato a Laveno (Varese) il 20 agosto 1915, prof. Mario Cattaneo, nato a Genova il 24 luglio 1930, prof. Francesco Cesarini, nato a Milano il 20 luglio 1937, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianzo del Banco ambrosiano, società per azioni, con sede legale in Milano, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3202)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 205, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1982, registro n. 1 Difesa, foglio n. 367, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) Valtorta Angelo, nato il 28 ottobre 1954 punti 27,650
2) s. ten. vet. cpl. Renieri Carlo, nato il 9 agosto 1956
3) Stefanon Giangiacomo, nato il 30 luglio 1955 » 25,933
4) Micarelli Giancarlo, nato il 1° ottobre 1955 » 24,191
5) s. ten. vet. cpl. Montafia Marco, nato il 18 aprile 1956 . . . . » 24,175
6) s. ten. vet. cpl. Biglia Claudio, nato il 4 novembre 1956 . . . . » 23,783
7) Salvatori Franchi Franco, nato il 23 dicembre 1952 . . . . » 23,691
8) Mora Piero, nato il 29 luglio 1954 . . . » 23,668
9) s. ten. vet. cpl. Senatore Giuseppe, nato il 12 febbraio 1956 . . . . punti 23,600
10) s. ten. vet. cpl. Bertinato Franco, nato il 25 ottobre 1955 . . . . » 23,541
11) s. ten. vet. cpl. Lancetti Luciano, nato il 15 novembre 1956 . . . . » 23,075
12) s. ten. vet. cpl. Tosoratti Franco, nato il 1° maggio 1956 . . . . » 22,883
13) s. ten. vet. cpl. Testa Carlo, nato il 2 maggio 1955 . . . . » 22,833
14) Giorgi Giovanni, nato il 14 marzo 1956 . . » 22,783
15) s. ten. vet. cpl. Belluzzi Stefano, nato il 23 agosto 1956 . . . . » 22,775
16) s. ten. vet. cpl. Mazza Gianni, nato il 7 gennaio 1955 . . . . » 22,125
17) Di Giacomo Vincenzo, nato il 16 maggio 1954 . . . . » 21,841
18) s. ten. vet. cpl. D'Intino Carlo, nato il 31 ottobre 1955 . . . . » 21,825
19) Mina Lorenzo, nato il 10 luglio 1955 . . » 21,291

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — nell'ordine appresso indicato:

1) Valtorta Angelo . . . . punti 27,650
2) s. ten. vet. cpl. Renieri Carlo . . . . » 26,675
3) Stefanon Giangiacomo . . . . . . » 25,933
4) Micarelli Giancarlo . . . . » 24,191
5) s. ten. vet. cpl. Montafia Marco . . . » 24,175
6) s. ten. vet. cpl. Biglia Claudio . . . » 23,783

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) Salvatori Franchi Franco . . . . . punti 23,691
2) Mora Piero . . . . » 23,668
3) s. ten. vet. cpl. Senatore Giuseppe . . » 23,600
4) s. ten. vet. cpl. Bertinato Franco . . » 23,541
5) s. ten. vet. cpl. Lancetti Luciano . . » 23,075
6) s. ten. vet. cpl. Tosoratti Franco . . . » 22,883
7) s. ten. vet. cpl. Testa Carlo . . . . » 22,833
8) Giorgi Giovanni . . . . » 22,783

9) s. ten. vet. cpl. Belluzzi Stefano . . punti 22,775
10) s. ten. vet. cpl. Mazza Gianni . . » 22,125
11) Di Giacomo Vincenzo . . . . » 21,841
12) s. ten. vet. cpl. D'Intino Carlo . . . » 21,825
13) Mina Lorenzo . . . . . . » 21,291

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: Lagorio

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1982
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 313

(3006)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Stralcio di una sede dal concorso a posti di veterinario comunale capo vacanti nei comuni di Messina e Milazzo

Dal bando di concorso a posti di veterinario comunale capo vacanti nei comuni di Messina e Milazzo, indetto con decreto 5 marzo 1979, n. 404, è stato stralciato il posto di veterinario capo del comune di Milazzo.

(2979)

OSPEDALE CIVICO « SS. TRINITÀ » DI TERMINI IMERESE

Concorso ad un posto di primario di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad · posto di primario di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade a ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* de Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione ammi strativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(464/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONL

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 175 del 28 giug 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ente ospedaliero « Gravina e Santo Pietro », in Caltagirone: Cc corso pubblico, per titoli ed esami, a posti di terapista de riabilitazione.

R E G I O N I

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1982, n. 11.

Norme per la classificazione delle aziende ricettive.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 17 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Attività ricettiva

La presente legge detta norme per la definizione e la classificazione delle aziende ricettive e delega ai comuni le relative funzioni amministrative con esclusione di quelle espressamente attribuite ad organi regionali.

Agli effetti della presente legge si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione e all'offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.

Le aziende organizzate per l'esercizio a fini di lucro dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all'aria aperta e si classificano, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo quanto previsto nei successivi articoli e nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 2.
Aziende ricettive alberghiere

Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.

Art. 3.
Specificazione delle aziende ricettive alberghiere

Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tip alberghi e alberghi residenziali.

Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clier in unità abitative costituite da camere anche dotate di eve tuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o pos cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabe *A* e *B* dell'allegato.

Possono assumere la denominazione di « villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei princip: servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stab e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in una unica area cintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della cliente

Possono assumere la denominazione di « motel » gli albe ghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza de autovetture o delle imbarcazioni, e che assicurino servizi parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazio superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonc servizi di bar e ristorante o tavola calda e fredda.

Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono allogg ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali co cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indica nelle tabelle *A* e *C* dell'allegato.

Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitali per periodi inferiori a sette giorni.

Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente comuni interessati, il presidente della giunta regionale pot autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma pr cedente in occasione di avvenimenti o manifestazioni tali (poter determinare la contingente insufficienza delle altre stru ture ricettive locali.

Ad esclusione del villaggio albergo, come definito al ter comma del presente articolo, gli esercizi alberghieri possor svolgere la propria attività, oltrechè nella sede principale, « casa madre », ove sono di regola allogati i servizi di ricev mento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avva gono gli ospiti, anche in dipendenze.

Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diver da quello ove è posta la sede principale, o anche in una par separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da u diverso ingresso.

Rispetto alla « casa madre » le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di metri 50 di distanza e comunque non oltre i metri 100.

Art. 4.

Aziende ricettive all'aria aperta

Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. osp

La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante, spaccio e bar.

Le aziende ricettive all'aria aperta devono essere allestite in località salubri, a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere.

Art. 5.

Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta

Le aziende ricettive all'aria perta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.

Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende o « caravan » o altri manufatti realizzati in materiali leggeri e non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzino mezzi propri di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* e *D* dell'allegato.

Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle *A* ed *E* dell'allegato.

Art. 6.

Casi consentiti di promiscuità

Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Negli alberghi residenziali è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Nei campeggi è consentita la presenza di tende o « caravan » installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

Art. 7.

Classificazione delle aziende ricettive

Le aziende ricettive sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati secondo quanto previsto nelle allegate tabelle.

I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in « requisiti obbligati », predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in « requisiti fungibili », fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente cinque per gli alberghi (dal 1 a 5 stelle), tre per gli alberghi residenziali (da 3 a 5 stelle), quattro per i villaggi turistici e per i campeggi (da 1 a 4 stelle).

La tabella *A* allegata alla presente legge indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.

Le tabelle *B*, *C*, *D*, *E* allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per alberghi, alberghi residenziali, villaggi turistici e campeggi, i requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione, con i relativi punteggi.

Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della « casa madre » e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita una classifica superiore a quella della « casa madre »

L'attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria.

Art. 8.

Denominazione degli esercizi ricettivi

Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l'inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli esercizi.

Art. 9.

Validità e revisione della classificazione

La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1983 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.

Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente ciascun quinquennio.

Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga accertato che l'esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di classificazione attribuito, si procede, a domanda o d'ufficio, ad una nuova classificazione dell'esercizio.

Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio sia in sede di revisione che per nuovi esercizi hano effetto fino al compimento del quinquennio stesso.

Non si procede a revisioni di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

Art. 10.

Attrezzature, impianti ed arredi

Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.

Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dal comma precedente, il comune, sentito il titolare dell'azienda e su conforme parere della commissione di cui all'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426 dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell'azienda al livello immediatamente inferiore a quello spettantele in base alle altre disposizioni della presente legge o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 11.

Denuncia dei requisiti

I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il trenta giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al comune una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati tutti gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge.

Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente denunciato.

Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti il comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell'ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell'imprenditore sulla qualità e quantità delle prestazioni previste per il funzionamento del-

l'esercizio. Il provvedimento formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla base della denuncia dei requisiti che l'imprenditore presenterà nel termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell'unità immobiliare in scala 1:100, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.

Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.

Le denunce devono essere compilate su modelli appositi predisposti dalla Regione.

Art. 12.

Determinazione e pubblicità della classifica

I provvedimenti concernenti classificazione, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi sono atti definitivi, devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione nonché, ove esista, all'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale il presidente della giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13.

Insegna e altre indicazioni per il pubblico

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile:

all'esterno: segno distintivo comprendente la indicazione del tipo, della classificazione e la denominazione dell'esercizio;

all'interno nella zona di ricevimento degli ospiti:

licenza di esercizio;

copia della denuncia dei requisiti, vistata dal comune competente;

prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dal comune competente e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l'indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;

cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.

Art. 14.

Sanzioni

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 160.000 a L. 300.000, il titolare di esercizio ricettivo che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dal comune;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri dell'esercizio;

d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all'art. 11, o vi espone elementi non veritieri;

e) non fornisce al comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all'art. 13, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all'art. 13.

Nel caso di violazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente comma, può essere disposta dal comune, previa diffida, la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

E' soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000 il titolare di esercizio ricettivo che:

a) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l'approvazione di cui all'art. 8;

b) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all'esercizio.

Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di L. 500.000.

Art. 15.

Vigilanza e applicazione delle sanzioni

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i comuni esercitano la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito dei rispettivi territori.

L'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge è effettuata dai comuni con l'osservanza delle norme regionali disciplinanti la materia.

Art. 16.

Vincoli di destinazione

Per gli esercizi ricettivi gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la giunta regionale, qualora ne riconosca l'opportunità, ai fini turistici, può autorizzare, sentito il comune competente, la conversione da un tipo all'altro di quelli previsti dalla presente legge, fermi rimanendo i vincoli suddetti.

Art. 17.

Aziende ubicate nel territorio di più comuni

Per le aziende ricettive che insistono sul territorio di più comuni le competenze di cui alla presente legge sono esercitate dal comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio.

Art. 18.

Disciplina delle aziende ricettive

Per quanto non previsto dalla presente legge, le aziende ricettive alberghiere e, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 326, le aziende ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla preesistente disciplina delle aziende alberghiere, in quanto applicabile.

Art. 19.

Disposizioni per l'esercizio della delega

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati ai comuni delegati.

La Regione ed i comuni delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti, la giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli stessi.

In caso di persistente inattività dell'ente delegato e di ripetuto esercizio del potere sostitutivo di cui al comma precedente la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ripartisce annualmente fra i comuni delegati contributi in proporzione al numero delle aziende ricettive esistenti nel loro territorio alla data del trentuno dicembre dell'anno precedente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Validità della nuova classificazione

La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a partire dal 1° gennaio 1983.

A tal fine le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel semestre che precede la data suddetta, sulla scorta delle denunce dei requisiti che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1982.

Art. 21.
Esercizi esistenti

Gli esercizi ricettivi autorizzati prima della entrata in vigore della presente legge, che non raggiungono il minimo di requisiti previsto per l'assegnazione di un livello di classificazione, sono provvisoriamente classificati nel livello più basso per la durata di due anni, salvo che nel frattempo vengano dotati dei requisiti necessari per una classificazione superiore. In caso di esercizi assoggettati a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la classificazione provvisoria di cui al presente comma è consentita per tutta la durata del vincolo.

Per gli esercizi classificati ai sensi del comma precedente non sono concessi contributi regionali se non per iniziative comprendenti gli interventi necessari per ottenere una classificazione.

I vincoli di destinazione eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.

Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3, non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

I complessi ricettivi all'aria aperta autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale qualificazione anche se dotati, nei limiti di cui all'art. 6, ultimo comma, in caso di campeggi, di strutture non conformi alla prescrizione di cui all'art. 5, comma secondo, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.

La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi rifacimenti o ampliamenti.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, e nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data suddetta, la superficie minima della piazzola prevista nelle tabelle *D* ed *E* è ridotta per i diversi livelli di classificazione, rispettivamente a metri quadrati 40, 45, 50 e 60.

Le opere eventualmente necessarie per l'assegnazione del livello minimo di classificazione ad esercizi ricettivi esistenti ed autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere consentite dai comuni anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie.

Art. 22.
Attività ricettiva senza fini di lucro

Fino a quando non venga provveduto con altra legge, la attività ricettiva svolta senza fini di lucro resta disciplinata dalla legge 21 marzo 1958, n. 326 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 23.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal cap. 9000 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 0560 « Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di classificazione delle aziende ricettive » con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i rispettivi bilanci annuali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 marzo 1982

TEARDO

(*Omissis*).

(2599)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1982, n. 12.
Pubblicità delle ordinanze degli organi di controllo. Modifica alla legge regionale 24 giugno 1976, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 31 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il dispositivo delle ordinanze di annullamento o di rinvio per il riesame è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 marzo 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1982, n. 13.
Fidejussione regionale sui finanziamenti per la realizzazione di interventi sulle aree per insediamenti produttivi, tramite la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - Fi.L.S.E. S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 31 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per favorire il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale volti alla qualificazione ed allo sviluppo dei settori produttivi, previsti anche da appositi programmi e progetti, la Regione, nei limiti e con le modalità indicate dalla presente legge, assiste con garanzia fidejussoria i soggetti di cui all'art. 2 per le obbligazioni da essi assunte in relazione ai finanziamenti per la realizzazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dei piani particolareggiati convenzionati, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, per l'apprestamento e la gestione delle aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane in base all'art. 63, quarto comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

La fidejussione è prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - Fi.L.S.E. S.p.a. o da società cui partecipino la Fi.L.S.E. S.p.a. ed enti pubblici con quote sottoscritte pari ad almeno il 51 per cento del capitale sociale, in relazione ai finanziamenti di cui all'art. 1.

Art. 3.

La fidejussione è prestata dalla Regione per la durata massima di venti anni ed il complesso dei capitali garantiti non può superare l'ammontare di 20 miliardi di lire.

La garanzia regionale è concessa solamente per l'importo del finanziamento non coperto dalla garanzia reale sulle opere da costruire, come riconosciuta dagli enti finanziatori.

La fidejussione ha natura sussidiaria e si estende, per la parte di finanziamento garantita, alla quota di capitale ancora dovuta e, per importo non eccedente il cinquanta per cento di quest'ultima, agli interessi ed alle spese che gli enti finanziatori dimostrino di avere sofferto.

Qualora la società garantita non provveda al pagamento di quanto dovuto, gli enti finanziatori sono tenuti a darne formale comunicazione alla giunta regionale prima di esperire le azioni utili per il recupero del credito.

La garanzia regionale si estingue progressivamente con il rientro delle prime quote del capitale e, per gli stessi importi in tal modo resi disponibili, può essere concessa per altri finanziamenti secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 4.

La fidejussione è concessa con provvedimento della giunta regionale, che verifica la coerenza degli interventi per i quali la fidejussione è richiesta con il programma regionale di sviluppo e in particolare con gli obiettivi richiamati nell'art. 1 della presente legge, avuto riguardo ai criteri approvati dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 23.

Con il provvedimento di concessione della fidejussione la giunta regionale definisce altresì le direttive e le procedure con le quali la Regione esercita il controllo sulla globalità del programma e sulle varie fasi di attuazione degli interventi garantiti.

Le condizioni e le modalità alle quali è vincolata la fidejussione sono fissate per ogni singolo intervento in apposita convenzione, approvata con il provvedimento di cui al primo comma.

Art. 5.

Agli eventuali oneri derivanti dalle prestazioni della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge si fa fronte mediante utilizzazione di L. 500.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, del cap. 2005 « Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale su finanziamenti per la realizzazione di interventi sulle aree per insediamenti produttivi, tramite la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - Fi.L.S.E. S.p.a. » con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza.

Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 marzo 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1982, n. 14.

Modifica della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2: « Incentivazione e sviluppo della cooperazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 31 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2, è fissato alla data del 30 giugno di ogni anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 11 marzo 1982

TEARDO

(2644)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1982, n. 15.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, sui parchi e le riserve naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, sono apportate le modificazioni e le integrazioni contenute negli articoli successivi.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 3, già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

« I comitati trasmettono alla Regione la proposta non appena definita e, comunque, non oltre il 30 giugno 1982 ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 6, già sostituito dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per i sistemi relativamente ai quali non sia stata presentata una proposta ai sensi dell'art. 3 nel termine ivi stabilito, il consiglio regionale, su proposta formulata dalla giunta regionale previa acquisizione della documentazione predisposta dai comitati, assume i provvedimenti relativi all'istituzione dei singoli parchi e riserve naturali. In tal caso la giunta regionale provvede altresì al recupero dei contributi non utilizzati dai comitati inadempienti ».

Art. 4.

All'art. 9 sono aggiunti i seguenti commi:

« Attraverso i programmi suddetti verranno altresì erogati contributi per la gestione dei parchi e delle riserve da parte degli enti od organismi che le singole leggi istitutive andranno ad individuare a tal fine.

Anche in attesa della istituzione dei singoli parchi e riserve, su indicazione dei comitati di proposta la giunta regionale può formulare programmi di intervento per la tutela e la fruizione dell'ambiente o il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. Tali programmi sono approvati dal consiglio regionale ed attuati da comuni, comunità montane o province, secondo le indicazioni contenute nel programma stesso».

Art. 5.

Il seconda comma dell'art. 11, già sostituito dall'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

«In tali aree il pascolo, la silvicoltura e l'agricoltura continuano ad esercitarsi nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate e possono essere estese anche ai terreni già utilizzati a tali fini ed in oggi abbandonati. In particolare la silvicoltura continua ad esercitarsi, anche per le opere accessorie necessarie all'esbosco, sotto il controllo del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione, sulla base dei piani di sviluppo agricolo delle comunità montane e dei consorzi dei comuni; qualora si verifichi la violazione di norme in materia di silvicoltura verrà applicata esclusivamente la sanzione prevista da dette norme».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

«I divieti ed i limiti previsti dagli articoli 11 e 12 si applicano fino all'istituzione dei singoli parchi o riserve naturali e comunque non oltre il 30 giugno 1984».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 17 è sostituito dal seguente:

«In deroga ai divieti stabiliti nei precedenti articoli la giunta regionale, su proposta del comune interessato e sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare la esecuzione di opere pubbliche e di interesse pubblico strettamente connesse alle condizioni di vita delle popolazioni locali e di interventi direttamente finalizzati allo sviluppo delle attività produttive agricole, forestali e silvopastorali».

Art. 8.

Nel secondo comma, lettera *a*), dell'art. 21 sono soppresse le parole «per ogni albero o ceppaia forestale tagliata o sradicata o».

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, come integrato dall'art. 4 della presente legge, si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 600.000.000 in termini di competenza, del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, del cap. 2515 «Contributi per interventi in conto capitale connessi alla tutela, alla fruizione dell'ambiente ed alle condizioni di vita delle popolazioni locali nei parchi e riserve naturali e nelle aree destinate a tal fine» con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 marzo 1982

TEARDO

(2645)

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1982, n. **16**.

Delega delle funzioni regionali in materia di nomine e designazioni dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Fino al riordinamento dell'amministrazione locale del turismo, le funzioni amministrative della Regione concernenti le designazioni, la nomina e la revoca degli amministratori delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono delegate ai comuni sede delle aziende stesse.

Ove l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo abbia competenza sul territorio di più comuni, le funzioni di cui al primo comma competono al comune che ha maggiore superficie territoriale riconosciuta stazione di soggiorno o turismo, sentiti gli altri comuni interessati.

Art. 2.

I consigli comunali, ai fini della istruttoria delle designazioni e nomine di cui all'art. 1, si avvarranno di una commissione rappresentativa di tutti i gruppi consiliari nominata dai consigli stessi.

La commissione dovrà esaminare, con l'osservanza delle norme della legge regionale 30 marzo 1976, n. 10, in quanto compatibili, le proposte relative alle designazioni e alle nomine. In particolare i consigli comunali dovranno assicurare, ogni qual volta si debba votare per più di due candidati, la rappresentanza delle minoranze mediante voto limitato.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° aprile 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1982, n. **17**.

Finanziamento per opere di edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione con la presente legge intende favorire la realizzazione di opere, il cui importo complessivo non sia superiore a L. 150.000.000, di adattamento, riattamento, miglioramento e sistemazione di edifici e locali adibiti o da adibire a sede di scuola materna, elementare e media.

Art. 2.

Per realizzare le finalità indicate all'art. 1 la Regione concede contributi in conto capitale a comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. Gli stessi contributi possono essere

altresì concessi ad enti ed istituzioni proprietari di edifici adibiti a scuola materna in esercizio in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; in tal caso l'ente o l'istituzione deve essere altresì titolare della scuola.

Art. 3.

Rientrano in particolare tra le opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge:

a) rifacimento e risanamento della copertura e degli intonaci degli edifici;

b) rifacimento di pavimentazioni e di scale;

c) risanamento di lesioni e relativi lavori di consolidamento;

d) sistemazione dei cortili e dei terreni di pertinenza;

e) lavori di modificazione della suddivisione interna delle aule;

f) installazione o miglioramento dei servizi igienici e degli impianti di riscaldamento;

g) sostituzione degli infissi interni o esterni;

h) messa in opera di condotte per lo smaltimento di acque bianche e nere.

Sono escluse dai contributi le opere di manutenzione ordinaria come definite all'art. 31, lettera *a*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

I comuni e gli enti ed istituzioni interessati devono inoltrare alla giunta regionale domanda di contributo corredata della seguente documentazione:

a) certificato catastale attestante che l'immobile è di proprietà del richiedente;

b) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che l'immobile è adibito ad uso di scuola materna, elementare o media;

c) relazione tecnico-illustrativa dei lavori da eseguire;

d) dichiarazione del sindaco del comune interessato attestante la sussistenza del requisito di cui all'art. 2;

e) preventivo di spesa, computo metrico estimativo;

f) disegni tecnici in caso di lavori che modifichino lo stato attuale dei locali.

Art. 5.

La giunta regionale approva, al termine di ogni trimestre, nei limiti delle disponibilità del bilancio di previsione annuale, il piano di riparto dei contributi privilegiando le richieste:

a) relative ad opere situate in territori di comuni dichiarati montani o depressi rispettivamente ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) relative ad interventi la cui attuazione è indispensabile per l'agibilità dell'edificio.

Può essere ammessa a contributo anche tutta la spesa prevista, qualora non ecceda la somma di L. 30.000.000.

Il presidente della giunta regionale concede formalmente i contributi e provvede alla loro liquidazione.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione del contributo i comuni e gli enti ed istituzioni beneficiari, a lavori ultimati, presentano alla Regione apposita domanda corredata del conto consuntivo dimostrante l'avvenuta esecuzione delle opere entro i limiti di spesa di cui all'art. 1 nonché del certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, entrambi vistati dal sindaco o dal rappresentante dell'ente o della istituzione.

Art. 7.

I comuni e gli altri enti ed istituzioni beneficiari decadono dal contributo qualora non abbiano realizzato l'opera finanziata entro dodici mesi dalla comunicazione da parte della Regione della formale concessione del contributo o non ne abbiano richiesto l'erogazione entro due mesi dal compimento dell'opera.

Art. 8.

Salvo quanto diversamente previsto dai precedenti articoli, alla presente legge si applicano le norme della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22.

Art. 9.

In sede di prima applicazione il termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 4, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la giunta regionale provvede a quanto di competenza ai sensi dell'art. 5 alla scadenza del trimestre successivo.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a L. 300.000.000 del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » iscritto al cap. 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, del cap. 1720 « Contributi a comuni, enti ed istituzioni per interventi su edifici adibiti o da adibire a scuola materna, elementare e media » con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° aprile 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1982, n. **18**.

Provvedimenti per agevolare la coltivazione delle piante officinali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione concede agli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli od associati, con priorità ai coltivatori diretti, singoli od associati, nonché ai soggetti di cui agli articoli 3 e 7 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, singoli od associati, contributi in conto capitale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, per l'impianto delle piante officinali comprese nell'elenco di cui al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 e di altre piante che saranno indicate dal consiglio regionale.

Qualora la domanda di cui al successivo art. 3 preveda la costruzione di strutture o l'acquisto di impianti od attrezzature fisse per la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la trasformazione delle piante officinali e per la commercializzazione del prodotto da parte dei produttori, la Regione può concedere altresì un contributo in conto interessi per la contrazione di mutui di durata non superiore ai venti anni.

Art. 2.

Gli interventi ammessi ai benefici di cui al primo comma dell'art. 1 comprendono:

a) le opere di preparazione e sistemazione del terreno;

b) la concimazione;

c) l'acquisto del materiale di propagazione e di moltiplicazione.

Art. 3.

Gli interessati, per ottenere sia il contributo in conto capitale, sia quello in conto interessi previsti dalla presente legge, devono presentare agli enti delegati una domanda nella quale si deve indicare:

a) la quantità e la qualità delle piantagioni da porre a dimora;

b) le opere ed i manufatti da realizzare;

c) il costo complessivo degli interventi che possono fruire del contributo in conto capitale, ed eventualmente, il costo complessivo delle opere che possono fruire del contributo in conto interessi per la contrazione del mutuo di cui all'art. 1, comma secondo.

Art. 4.

Le comunità montane ed i consorzi dei comuni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, sono delegati ad approvare le iniziative, stabilire l'ammontare delle spese ritenute ammissibili e deliberare contestualmente la concessione dei contributi.

Per l'esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui alla citata legge regionale n. 6/1978.

Art. 5.

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli, la misura, la concessione e la liquidazione dei contributi in conto interessi sono regolati dalle norme generali vigenti in materia di credito agrario.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a L. 50.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 dei seguenti capitoli:

6730: « Contributi in conto capitale per le opere di preparazione e sistemazione del terreno, la concimazione e l'acquisto di materiale di propagazione e di moltiplicazione delle piante officinali », con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza;

6735: « Contributi in conto interessi per la contrazione di mutui destinati alla costruzione di strutture o all'acquisto di impianti ed attrezzature fisse per la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la trasformazione delle piante officinali, nonchè per la commercializzazione da parte dei produttori del prodotto che si ottiene dalle piante officinali », con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° aprile 1982

TEARDO

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1982, n. 19.

Norme per l'acquisto di medicinali e di altro materiale sanitario da parte della unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica fornendo agli assistiti i preparati galenici e le specialità medicinali nel rispetto delle indicazioni e delle limitazioni del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale tramite le farmacie ed i dispensari farmaceutici previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221. I relativi rapporti sono disciplinati in conformità alle convenzioni di cui all'art. 48, stesso comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

L'unità sanitaria locale può acquistare direttamente i preparati galenici e le specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti tramite le farmacie aperte al pubblico e i dispensari farmaceutici, previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, di cui sono titolari enti pubblici.

Art. 3.

Le unità sanitarie locali, su proposta del competente servizio bilancio programmazione e gestione risorse, provvedono ad acquistare i preparati galenici, le specialità medicinali ed il restante materiale sanitario, da destinare ai propri presidi e servizi, dalle imprese produttrici o dai depositi e magazzini nei quali si esercita il commercio all'ingrosso.

L'approvvigionamento di cui al comma precedente avviene su richiesta dei servizi e presidi sanitari, trasmessa al servizio citato al comma precedente tramite il responsabile dell'attività farmaceutica delle unità sanitaria locale che esprime parere tecnico sul materiale da acquistare.

Il comitato di gestione, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45, e in conformità al piano sanitario regionale, approva le modalità procedurali tendenti ad eliminare approvvigionamenti superflui e a razionalizzare i meccanismi distributivi.

Art. 4.

In caso di necessità e d'urgenza l'unità sanitaria locale può effettuare l'acquisto di cui all'articolo precedente anche presso farmacie gestite da enti pubblici o da privati. In tal caso può provvedere direttamente all'acquisto anche il responsabile del servizio o del presidio interessati che ne informa immediatamente il servizio medico di base, specialistico e farmaceutico.

Art. 5.

L'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, è effettuato ai sensi dell'art. 3 su richiesta del responsabile del servizio o del presidio della unità sanitaria locale nei limiti e secondo le modalità previste dalla suddetta legge.

Copia della richiesta di acquisto è trasmessa al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Art. 6.

La giunta regionale approva convenzioni tipo con le ditte produttrici di medicinali e di altro materiale sanitario in base ai quali le unità sanitarie locali possono effettuare i loro acquisti.

A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono, su richiesta della Regione, informazioni, dati statistici ed ogni utile elemento conoscitivo in loro possesso.

Art. 7.

Ciascun comitato di gestione, avvalendosi del servizio medico di base, specialistico e farmaceutico, vigila sulla corretta applicazione delle convenzioni di cui al sesto comma dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 8.

La Regione, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1979, numero 45, promuove forme di coordinamento tra le unità sanitarie locali e le farmacie comunali per la realizzazione di programmi di educazione ed informazione sanitaria e sull'uso di farmaci, nonchè per le valutazioni di ordine statistico epidemiologico in materia sanitaria.

Tali programmi potranno essere realizzati anche attraverso la collaborazione delle associazioni dei farmacisti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° aprile 1982

TEARDO

(2646)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1982, n. 18.

Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 4 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge disciplina la programmazione regionale in materia di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e l'esercizio della relativa attività nel territorio della regione Lombardia, in attuazione dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.
Programmazione

1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si articola in piani proposti dagli enti di cui al successivo art. 3, primo comma, sulla base di criteri emanati dalla Regione ed approvati dal Consiglio regionale.

Art. 3.
Deleghe

1. Sono delegate alle province nonché ai consorzi di Lecco e di Lodi per i rispettivi territori, salvo quanto disposto dai successivi commi:

a) la predisposizione e la proposta dei piani di cui al precedente art. 2;

b) le funzioni amministrative inerenti all'esercizio dell'attività di coltivazione di cava;

c) l'assistenza tecnica ai comuni;

d) le funzioni amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128 e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547.

2. Sono delegate ai comuni per i rispettivi territori:

a) la vigilanza sull'esercizio dell'attività di cava;

b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprietà ai fini della ricerca;

c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino;

d) la sospensione e la cessazione dell'attività estrattiva, nei casi previsti dalla presente legge;

e) la determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti responsabili dei servizi di zona di cui alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni svolgono le funzioni amministrative inerenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro a far tempo dell'effettivo trasferimento dei servizi già svolti dall'ENPI e dall'ANCC.

4. Le suddette funzioni delegate sono esercitate in conformità alle disposizioni della presente legge.

5. Per quanto riguarda le deleghe di cui al precedente primo comma, ulteriori modalità saranno stabilite mediante convenzione tra la giunta regionale e gli enti delegati, anche ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti, da disporsi nell'ambito e nei limiti delle previsioni dei bilanci annuali e pluriennali della regione.

6. Qualora gli enti delegati non provvedano nei termini prescritti al compimento degli atti dovuti in base a leggi, regolamenti o convenzioni la giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi.

Titolo II
PIANI DELLE CAVE

Art. 4.
Criteri e direttive per la formazione dei piani delle cave

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera i criteri per la formazione dei piani di cui al precedente art. 2 con particolare riferimento:

a) alla qualità e quantità delle sostanze minerali di cava di cui può essere consentita la coltivazione;

b) alla modalità di coltivazione dei giacimenti;

c) al ripristino e all'utilizzo delle aree al termine dell'attività estrattiva.

2. Il consiglio regionale stabilisce inoltre, ove necessario, i casi nei quali i piani delle cave possono essere formati con riferimento a tipi determinati di sostanze minerali di cava appartenenti a settori merceologici omogenei.

3. Il consiglio regionale stabilisce altresì indirizzi e norme tecniche di carattere generale da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche con riguardo a determinate parti del territorio regionale o a singoli tipi di sostanze di cava.

4. Nella formazione dei piani di cui all'art. 2, gli enti delegati dovranno comunque tenere conto:

a) della situazione geologica e idrogeologica delle zone interessate e delle colture agrarie ed arboree in atto o possibili nelle zone medesime;

b) della destinazione attuale delle aree interessate anche in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore;

c) delle esigenze di tutela ambientale, con particolare riguardo ai limiti e alle condizioni che sono necessari perché l'attività di cava venga svolta in modo da arrecare i minori danni possibili all'ambiente e da consentire il recupero ambientale delle aree interessate e il loro migliore utilizzo al termine dell'attività di cava;

d) della consistenza e delle caratteristiche dei giacimenti.

Art. 5.
Contenuto dei piani

1. I piani delle cave, in ottemperanza con i criteri deliberati dal consiglio regionale, devono contenere in particolare:

a) l'identificazione degli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva;

b) l'individuazione, previa intesa tra ente delegato e ciascun comune interessato, della destinazione finale delle aree al termine dell'attività estrattiva;

c) la determinazione, per ciascuna area dei tipi e delle quantità massime di sostanze di cava estraibili nonché le modalità di coltivazione anche con riferimento a tempi o periodi determinati;

d) la determinazione, in conformità alle norme di carattere generale deliberate dal consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 4, delle norme tecniche che devono essere osservate per ciascuna zona in rapporto alle caratteristiche dei terreni e delle sostanze di cava estraibili;

e) la fissazione dei criteri generali per il ripristino delle aree al termine dell'attività estrattiva, in relazione alla destinazione prevista.

Art. 6.
Formazione e adozione della proposta di piano

1. I piani sono adottati, entro tre anni dalla emanazione dei criteri e delle direttive di cui al primo comma del precedente art. 4, dagli enti delegati per consultazione dei singoli comuni e delle comunità montane, secondo le seguenti procedure:

a) l'organo esecutivo dell'ente delegato dispone il progetto di piano, lo invia in copia a tutti gli organi interessati e lo pubblica mediante deposito in segreteria ove chiunque può consultarlo;

b) per un periodo di 60 giorni dal deposito chiunque può formulare all'ente delegato osservazioni e rimostranze;

c) entro i successivi 60 giorni, l'assemblea dell'ente delegato adotta in via definitiva la proposta dell'organo pronunciandosi motivatamente sulle osservazioni ricevute; tale proposta, con la relativa documentazione, è trasmessa alla giunta regionale.

Art. 7.

Approvazione dei piani

1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, la giunta regionale la esamina e la invia, unitamente alle proprie osservazioni e alle eventuali proposte di modifica, al consiglio regionale che approva il piano con propria deliberazione amministrativa.

2. Il piano è sottoposto a revisione per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi complessivi, determinati ai sensi del precedente art. 4, primo comma, con la stessa procedura di cui alla presente legge con periodicità almeno triennale.

Art. 8.

Parere dell'ente gestore del parco

1. Quando il piano di cui al precedente art. 2 preveda la possibilità di attività di coltivazione di sostanze di cava in ambiti territoriali compresi in un parco o riserva naturale di interesse regionale, l'ente delegato deve acquisire, prima dell'adozione della proposta di piano, il parere dell'ente che gestisce il parco.

2. Il parere di cui al precedente comma deve essere espresso entro i termini di cui al precedente art. 6, punto *b*).

3. Il parere di cui al primo comma è vincolante quanto all'individuazione delle aree comprese nel parco sulle quali è consentita l'attività di cava, nonché quanto ad eventuali limiti o divieti ritenuti necessari per le finalità di tutela ambientale del parco.

Art. 9.

Effetti dei piani

1. Il piano di cui al precedente art. 2, approvato dal consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51.

2. Le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque.

3. Ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i comuni interessati provvedono, entro i termini previsti dal piano e comunque entro un anno dalla sua entrata in vigore a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano delle cave.

Art. 10.

Coordinamento con i piani sovracomunali

1. I piani delle cave devono essere conformi ai piani territoriali di cui all'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51 nonché ai piani territoriali dei parchi già approvati dalla Regione; eventuali modifiche a tali piani dovranno essere disposte nel piano delle cave in modo espresso, sentito l'ente rispettivamente competente fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8, terzo comma.

Titolo III

REGIME DELL'ATTIVITA' DI CAVA

Art. 11.

Autorizzazione

1. La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione.

2. A far tempo dalla data di approvazione di ciascun piano, l'autorizzazione compete agli enti di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 12.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione da parte degli enti delegati

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo deve essere rilasciata se la relativa richiesta sia conforme alle previsioni e alle prescrizioni del piano delle cave, e sia conforme a quanto previsto nel presente titolo.

2. L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di convenzione stipulata tra il richiedente e il comune o i comuni interessati, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione alla fine di ogni anno solare al comune o ai comuni interessati, a titolo di contributo alla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno in conformità alle tariffe stabilite dal consiglio regionale ai sensi del successivo art. 31, e ad eseguire a proprie spese, al termine dell'attività, le opere di ripristino necessarie e realizzare la destinazione finale prevista dal piano, secondo analitiche previsioni che devono essere contenute nella convenzione medesima, nonché a rispettare ogni altra prescrizione tecnica indicata nell'atto di autorizzazione.

3. Nella convenzione può essere altresì previsto l'impegno da parte del richiedente che sia proprietario dell'area, a cedere al comune o ai comuni interessati ad un prezzo pari all'indennizzo previsto per la espropriazione della stessa, ai sensi delle leggi statali, l'area medesima, al termine dell'attività, allorché il piano preveda una destinazione finale di tipo pubblico.

4. Le somme versate ai comuni ai sensi del precedente secondo comma, debbono essere prioritariamente utilizzate dai comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

5. In caso di dissenso fra il comune o i comuni interessati e il richiedente dell'autorizzazione in ordine al contenuto della convenzione di cui al precedente secondo comma, il richiedente può, con istanza presentata al presidente dell'ente delegato di cui al precedente art. 3, primo comma, chiedere che l'ente stesso determini d'ufficio, sentiti il comune o i comuni interessati, gli obblighi cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione.

6. In tal caso la presentazione di un atto unilaterale col quale il richiedente assume gli obblighi stabiliti in conformità a quanto previsto dal precedente comma, sostituisce la presentazione della convenzione.

Art. 13.

Domanda di autorizzazione

1. Alla domanda di autorizzazione, che deve contenere le generalità del richiedente e l'indicazione del suo domicilio, debbono essere allegati:

a) i titoli da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento;

b) i certificati catastali e relative mappe aggiornate da cui risultino i terreni interessati;

c) adeguata documentazione fotografica;

d) la documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnico-economica del richiedente;

e) rilievo planoaltimetrico, dell'area di cava e delle zone limitrofe in scala idonea;

f) il progetto di coltivazione, redatto e sottoscritto da un tecnico iscritto a un'ordine professionale idoneo, completo di tavole grafiche in scala adeguata, con la specificazione delle fasi di preparazione, di estrazione e di ripristino, nonché di relazione tecnica contenente:

situazione geologica ed idrogeologica dei suoli interessati, anche mediante indagini geotecniche e geofisiche, per la determinazione delle sezioni litostratigrafiche e dei profili di sicurezza dei terreni durante ed al termine della coltivazione;

valutazione della consistenza del giacimento coltivabile, fasi temporali di sfruttamento e modalità di coltivazione;

localizzazione delle aree di discarica, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;

indicazione della profondità massima di escavazione;

g) il progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione, con specificazione dei tempi di attuazione, dei costi previsti, della morfologia e della destinazione finale dei terreni coltivati;

h) il programma economico finanziario con la previsione della produzione media annua in relazione alla consistenza del giacimento e con l'indicazione delle caratteristiche tecniche, chimico-fisiche, meccaniche e mineralogiche del materiale; della utilizzazione, distribuzione e destinazione del materiale stesso; dei sistemi e delle fasi di lavorazione in relazione alle macchine ed alle unità lavorative impiegate; della potenzialità degli impianti di cava, dei programmi di investimento relativi agli impianti stessi;

i) il nullaosta del competente servizio beni ambientali della Regione, ove il giacimento sia situato in località compresa negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497;

l) la ricevuta del versamento alla tesoreria dell'ente delegato a titolo di deposito per il rimborso delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda, per l'ammontare stabilito dal consiglio regionale con la deliberazione di cui al successivo art. 31.

Art. 14.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'ente delegato provvede sulla domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla sottoscrizione, da parte del richiedente della convenzione di cui al precedente art. 12, previo esame e verifica degli elementi di cui al precedente art. 13.

2. Ove l'ente delegato non provveda entro il termine di cui al precedente comma, il richiedente può chiedere, con istanza presentata al presidente della giunta regionale, che questi provveda in sostituzione, con proprio decreto, dopo aver assegnato all'ente competente un ulteriore termine di trenta giorni per provvedere.

Art. 15.

Contenuti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione determina:

a) il tipo e la quantità di sostanze minerali di cava di cui è consentita la coltivazione, anche con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione;

b) l'estensione e la profondità massima consentite degli scavi previsti, riferite a specifici punti fissi di misurazione, ed ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva, anche con riferimento al progetto di coltivazione presentato dal richiedente ai sensi della lettera *d*) del precedente art. 13;

c) gli obblighi assunti dal titolare dell'autorizzazione con riferimento alla convenzione di cui al precedente art. 12;

d) l'entità della cauzione o l'indicazione delle garanzie sostitutive disposte ai sensi del successivo art. 18.

Art. 16.

Durata dell'autorizzazione

1. Nel provvedimento di autorizzazione è stabilita la durata dell'autorizzazione medesima, per un periodo non superiore ai dieci anni.

2. Il consiglio regionale con le deliberazioni di cui al precedente art. 4 può stabilire una durata massima dell'autorizzazione diversa da quella di cui al primo comma, con riguardo a determinati tipi di materiale estratto e a determinate modalità e tipologie di escavazione.

3. Il termine può essere prorogato, a domanda del titolare dell'autorizzazione, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità massime di sostanze di cava, né raggiunta l'estensione e la profondità massime dello scavo, consentite dall'autorizzazione medesima.

4. La domanda di proroga deve essere presentata a distanza di tempo non superiore ad un anno e non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione.

Art. 17.

Comunicazioni alla Regione o ai comuni

1. L'ente delegato trasmette alla giunta regionale e al comune o ai comuni interessati, contestualmente al rilascio della autorizzazione, copia del provvedimento medesimo, nonché della convenzione sottoscritta dal titolare ai sensi del precedente art. 12.

Art. 18.

Garanzie patrimoniali

1. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato alla prestazione di garanzie patrimoniali reali o personali idonee a garantire nei confronti delle amministrazioni comunali interessate l'adempimento degli impegni assunti con la convenzione di cui al precedente art. 12, secondo comma, nonché il rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni stesse per le opere di ripristino ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività di escavazione.

2. Qualora la garanzia sia prestata in forma di fidejussione, dovrà essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, secondo comma del codice civile.

Art. 19.

Trasferimento del diritto sul giacimento

1. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa dovrà chiedere all'ente delegato, entro il termine di tre mesi, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumento tutti i relativi obblighi ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui al precedente art. 12.

2. L'ente delegato provvede, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del subentrante.

3. Nel caso in cui, entro il termine di cui al primo comma, il subentrante non abbia ottemperato a quanto ivi previsto, la autorizzazione decade di diritto.

Art. 20.

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attività estrattiva entro sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attività per un periodo superiore a sei mesi o a nove mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

2. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata inoltre:

quanto siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare;

quando il titolare previamente diffidato non abbia adempiuto agli obblighi ed alle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione e dalla convenzione.

3. La decadenza è pronunciata dall'ente delegato, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere la attività entro un termine assegnato. L'ente delegato potrà consentire su domanda del titolare dell'autorizzazione, che siano protratti l'inizio o la sospensione dell'attività estrattiva oltre i termini di cui al precedente primo comma, ove ricorrano giustificati motivi.

4. Nei casi di decadenza, qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione.

5. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, l'ente delegato fissa a questo ultimo un termine, non superiore a tre mesi, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 21.

Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell'attività estrattiva, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

2. La revoca dell'autorizzazione è disposta dall'ente delegato, di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 22.

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Qualora sia constatata l'inosservanza delle prescrizioni o delle modalità di utilizzazione del giacimento disposte col provvedimento di autorizzazione, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività estrattiva, con riserva dei provvedimenti che risultino necessari al recupero ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione.

2. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro sessanta giorni dalla sua notificazione l'ente delegato non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

3. La sospensione è ordinata dal sindaco del comune competente per territorio.

4. Qualora l'attività estrattiva sia stata iniziata o prosegua senza la prescritta domanda e la relativa autorizzazione, il sindaco del comune competente per territorio ne ordina la immediata cessazione indicando le opere necessarie al recupero ambientale della zona.

Art. 23.

Esecuzione delle opere di ripristino

1. Nel caso di mancata esecuzione da parte del titolare dell'autorizzazione delle opere necessarie al recupero ambientale della zona durante e al termine della coltivazione, nei tempi e

nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo, è disposta l'esecuzione d'ufficio delle opere medesime a spese del contravventore, senza pregiudizio per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 20.

2. L'esceuzione è disposta dal comune competente per territorio, previa diffida all'interessato.

3. Per il rimborso delle spese inerenti all'esecuzione d'ufficio il comune si avvale delle garanzie prestate ai sensi del precedente art. 18.

Art. 24.

Concessione

1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento di cui il piano del precedente art. 2 prevede la coltivazione, non ne abbia intrapreso in tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dai precedenti articoli 12 e 13.

2. Ove l'ente delegato ritenga che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al titolare del diritto alla coltivazione del giacimento un termine non inferiore a 90 giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che in difetto verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

3. Al rilascio della concessione l'ente delegato potrà procedere altresì ove ritenga non adeguate la capacità tecniche ed economiche del titolare del diritto sul giacimento.

4. Nel provvedimento di concessione l'ente delegato delimita le aree necessarie per l'attività di coltivazione del giacimento e provvede a quant'altro disposto dal precedente art. 15.

5. Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme relative all'autorizzazione e, per quanto non disposto dalla legge, le norme di cui al titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi dell'ente delegato.

Art. 25.

Indennizzo

1. Se il giacimento viene assegnato in concessione, al titolare del diritto sul giacimento medesimo è corrisposto per tutto il periodo di durata della concessione un indennizzo annuo pari al 20 per cento del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi statali.

2. I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull'indennizzo.

3. Se l'area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero su di essa insistano altri manufatti e il piano di coltivazione proposto comporta l'abbattimento delle costruzioni o l'eliminazione delle opere di urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell'indennizzo è compreso altresì il valore della costruzione e delle altre opere esistenti avuto riguardo al loro stato di conservazione.

4. L'onere dell'indennizzo è a carico del concessionario. Nel provvedimento di concessione possono essere disposte le necessarie garanzie per la corresponsione dell'indennizzo stesso.

Art. 26.

Vendita delle aree

1. Il titolare del diritto sul giacimento, al quale sia stato prefisso un termine ai sensi del precedente art. 24, secondo comma ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, può far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta di coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di vendita delle aree relative, per un prezzo non superiore all'indennizzo previsto per la espropriazione delle stesse, ai sensi delle leggi statali.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA FINO ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI

Art. 27.

Autorizzazione e concessione regionale

1. Fino all'approvazione di ciascun piano delle cave di cui al precedente art. 2, le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di sostanze di cava sono rilasciate dalla giunta regionale.

2. L'autorizzazione o la concessione non possono essere rilasciate:

a) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione e il riassetto del territorio;

b) nelle zone nelle quali l'apertura o la coltivazione delle cave, anche in assenza dei divieti di cui alla lettera precedente, comporti alterazioni non tollerabili allo stato dell'ambiente, tali da pregiudicare l'ordinato assetto e lo sviluppo socio-economico della zona;

c) nelle zone nelle quali l'attività di cava sia esplicitamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali o sovracomunali in vigore.

Art. 28.

Salvaguardia dei piani delle cave adottati

1. Nei territori per i quali sia stato adottato, ma non ancora approvato, il piano delle cave, fermo quanto disposto dal precedente art. 27, secondo comma, l'autorizzazione o la concessione regionale non possono essere rilasciate in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del piano medesimo.

Art. 29.

Procedura per l'autorizzazione e la concessione regionale

1. La domanda di autorizzazione o di concessione è presentata alla giunta regionale e in copia al comune od ai comuni nel cui territorio è situato il giacimento.

2. Nelle zone montane sottoposte a vincolo idro-geologico, alla domanda deve essere altresì allegato il nullaosta del presidente della comunità montana competente per territorio.

3. Nelle zone non montane sottoposte a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione o la concessione regionale di cui al presente articolo tiene luogo altresì del nullaosta di competenza del presidente della giunta regionale.

4. Nelle località comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 l'autorizzazione o la concessione regionale tiene luogo altresì del nullaosta di cui all'art. 7 della predetta legge.

5. Nei casi di cui ai precedenti terzo e quarto comma all'istruttoria delle domande di autorizzazione o di concessione provvedono congiuntamente i servizi rispettivamente interessati e il competente servizio del settore ambiente, ecologia.

6. Il comune o i comuni interessati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmettono alla giunta regionale il proprio motivato parere.

7. La mancata comunicazione del parere entro il termine previsto equivale ad assenso.

8. Ove la richiesta di autorizzazione o di concessione si riferisca ad un'area compresa in un parco naturale d'interesse regionale, la domanda di autorizzazione deve essere presentata in copia anche all'ente che gestisce il parco. L'ente che gestisce il parco trasmette il proprio motivato parere entro il termine di cui al precedente sesto comma; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

Art. 30.

Altre norme applicabili

1. Si applica alle autorizzazioni e alle concessioni regionali di cui al presente titolo quanto disposto nei precedenti artt. 12, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 intendendosi sostituiti all'ente delegato e al presidente dell'ente delegato rispettivamente la giunta regionale e il presidente della giunta.

2. I provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 22 e di esecuzione delle opere di ripristino di cui al precedente art. 23 sono adottati, per delega della Regione, rispettivamente dal sindaco e dal comune o dai comuni interessati.

Titolo V

NORME COMUNI

Art. 31.

Tariffe dei diritti di escavazione

1. Il consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce l'entità delle somme che devono essere versate ai sensi del precedente art. 12, secondo comma e art. 30 in relazione ai diversi tipi di sostanze di cava e in proporzione alla quantità di mate-

riale estratto, nonché l'ammontare del rimborso spese per l'istruttoria delle domande di cui al precedente articolo 13, lettera *h*).

Art. 32.

Comunicazioni obbligatorie

1. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a denunciare periodicamente all'ente delegato competente e alla giunta regionale i dati statistici relativi ai materiali estratti.

2. I titolari di autorizzazione e di concessione debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

3. Nel caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all'autorità pubblica la necessaria assistenza.

4. I dati, le notizie, i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926 n. 1162

Art. 33.

Autorizzazione di ricerca

1. Chi voglia accedere su aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati da chi sia titolare del relativo diritto, deve chiederne autorizzazione al sindaco del comune competente per territorio.

2. Si applicano in tal caso le norme di cui all'art. 7 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

3. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

4. A tal fine il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato al deposito presso la tesoreria del comune d'una cauzione commisurata ai danni presunti derivanti dai lavori di ricerca progettati.

Art. 34.

Sanzioni

1. Nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione o in eccedenza ai quantitativi autorizzati, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile fra il doppio e il quadruplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del materiale estratto o estratto in eccedenza, e comunque non inferiore a lire 5 milioni, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 20, 21, 22 e 23.

2. Nel caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 5 milioni e non superiore a lire 10 milioni, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nonché i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 20, 21, 22 e 23.

3. In caso di mancata o infedele comunicazione dei dati statistici di cui al primo comma del precedente art. 32 o di rifiuto di mettere a disposizione dei funzionari incaricati i mezzi necessari per ispezionare i lavori, si applica una sanzione non superiore nel minimo e nel massimo al 50% delle sanzioni previste dal comma precedente.

Art. 35.

Vigilanza, determinazione e applicazione delle sanzioni

1. Alla vigilanza sull'attività di cava provvede, per delega della Regione, il comune competente per territorio, anche avvalendosi delle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105, nonché di altro personale abilitato dipendente da enti pubblici.

2. Nelle zone comprese negli ambiti territoriali delle comunità montane e dei parchi di interesse regionale l'ente gestore del parco e le comunità montane rispettivamente concorrono alla attività di vigilanza di cui al presente articolo, sulla base di intese con i comuni interessati.

3. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 34 spettano, per delega della Regione, ai comuni.

4. Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, ovvero per il rimborso delle spese per l'esecuzione d'ufficio ai sensi del precedente art. 23, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 agosto 1976 n. 28.

Art. 36.

Assistenza tecnica ai comuni

1. Gli enti delegati, di cui al precedente art. 3, primo comma, sono tenuti a costituire un apposito servizio per le attività inerenti all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge e provvedono, qualora richiesti, ad assicurare ai comuni l'assistenza tecnica in ordine alle attività loro delegate.

Art. 37.

Consorzi

1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera utile alla coltivazione in comune di giacimenti di sostanze minerali di cava contigui o vicini possono essere costituiti consorzi volontari o coattivi tra coloro che abbiano ottenuto l'autorizzazione o la concessione ai sensi della presente legge. Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro 30 giorni dalla costituzione del consorzio, alla giunta regionale. Alla costituzione del consorzio coattivo si provvede con decreto del presidente della giunta medesima, nel quale devono essere indicate le ragioni di interesse pubblico che giustifichino la costituzione del consorzio.

2. Nell'atto o nel decreto istitutivo del consorzio sono precisate nel rispetto di quanto stabilito nei provvedimenti di autorizzazione o concessione rilasciati ai singoli consorziati, le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere iniziati e ultimati, le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno degli interessati, stabilite in proporzione del rispettivo vantaggio.

3. Qualora per cause imputabili all'amministrazione consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, il presidente della giunta regionale può nominare un commissario, il quale provvede, a spese del consorzio, di cui assume la rappresentanza e l'amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse; il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, compresa quella di amministrazione, presso la tesoreria regionale.

4. Nei confronti di chi non intende partecipare alle spese ripartite, la giunta regionale richiede all'ente delegato di cui al precedente art. 3 la pronunzia di decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

Titolo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

Consulta per le attività estrattive di cava presso gli enti delegati

1. Presso ognuno degli enti delegati, di cui al precedente art. 3, primo comma, è costituita una consulta per le attività estrattive di cava.

2. La consulta è composta da:

il presidente dell'ente o un suo delegato che la presiede;

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di livello provinciale maggiormente rappresentative;

tre membri designati dalle associazioni degli imprenditori;

tre membri da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche;

tre esperti rispettivamente in materia geologica, economica e giuridica.

3. La consulta di cui al comma precedente dà parere:

a) sui piani delle cave di cui al titolo II; nonché sulle loro modifiche, prima della loro adozione;

b) ogni volta che ne sia richiesta dagli organi dell'ente delegato.

4. I componenti sono nominati rispettivamente dal consiglio provinciale e dagli organi esecutivi dei consorzi di Lecco e di Lodi.

5. La consulta è rinnovata ad ogni rinnovo dell'assemblea dell'ente presso cui è costituita.

6. Il funzionamento della consulta è disciplinato dall'ente delegato.

Art. 39.

Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava

1. E' istituito ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1972 n. 42 il comitato tecnico consultivo per le attività estrattive, nominato dalla giunta regionale, composto dall'Assessore regionale settore ambiente ed ecologia che lo presiede, dai Pre-

sidenti delle consulte degli enti delegati nonché da non più di sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche e economiche, anche estranei all'amministrazione, nonché di responsabili del servizio cave e torbiere, del servizio beni ambientali e di altri servizi regionali.

2. Ai componenti del comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava, esclusi l'assessore e i dipendenti regionali e i presidenti delle consulte degli enti delegati, è corrisposta l'indennità di presenza nella misura di lire quarantamila per ogni seduta.

3. Il comitato tecnico consultivo esprime parere sui piani delle cave trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché sulle autorizzazioni e concessioni e relative revoche e decadenze, di competenza regionale ai sensi del precedente titolo IV.

4. Il comitato è rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il consiglio regionale.

5. La giunta regionale fissa con propria deliberazione le ulteriori disposizioni per il funzionamento del comitato di cui al presente articolo.

Art. 40.

Autorizzazioni e concessioni già rilasciate dalla giunta regionale

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, e successive modifiche e integrazioni, conservano efficacia fino alla scadenza, a condizione che il titolare dell'autorizzazione presenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, alla giunta regionale una dichiarazione di impegno ad assolvere gli obblighi di cui al precedente art. 12.

2. Le autorizzazioni e concessioni rilasciate dalla giunta regionale ai sensi del precedente primo comma, nonché ai sensi degli articoli 27 e 41, secondo comma, della presente legge, sono soggette, entro il termine di 180 giorni dalla data di approvazione di ciascun piano delle cave, ad una verifica di conformità alle previsioni del piano stesso.

3. Nel caso in cui l'autorizzazione sia conforme alle previsioni del piano, la stessa viene confermata con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente delegato, comunicata all'interessato; qualora invece il piano non consenta la prosecuzione dell'attività estrattiva ovvero la consenta in limiti o con modalità diverse da quelle stabilite nell'autorizzazione, l'ente delegato revoca l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 21.

4. Sulle domande di autorizzazione presentate alla giunta regionale ai sensi del precedente art. 27, provvede l'ente delegato qualora sia intervenuta l'approvazione del piano delle cave.

5. Per le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di L. 50.000 per ogni ettaro, o frazione, di superficie compresi entro i limiti della concessione.

6. Il diritto proporzionale di cui al comma precedente è elevato a L. 150.000 per i lapidei da taglio.

7. L'ammontare dei contributi annui previsti da convenzioni stipulate con i comuni relative a cave in attività, già autorizzate o concesse, che non decadono né siano revocate ai sensi dei precedenti commi, viene adeguato alle tariffe stabilite dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 31 qualora sia inferiore ad esse, resta invariato negli altri casi.

Art. 41.

Cave attive in attesa di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione presentate per la prosecuzione dell'attività di cava ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92 e sulle quali la giunta regionale non si sia pronunciata alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere riprodotte entro sei mesi dalla medesima data con le modalità di cui ai titoli III e IV della presente legge; in mancanza l'attività estrattiva deve cessare a far tempo dalla scadenza del termine medesimo.

2. Su tali domande la giunta regionale provvede entro un anno dalla data di presentazione delle stesse; in caso di diniego di autorizzazione, la giunta indica i termini, comunque non superiore a 180 giorni, entro i quali l'attività di cava deve cessare.

3. L'attività di tali cave, qualora non sia intervenuta ai sensi del precedente comma l'autorizzazione o la concessione, deve cessare entro 180 giorni dall'approvazione del piano delle cave di cui al precedente art. 2, salvo quanto previsto dal successivo comma.

4. Nel caso in cui il piano delle cave preveda la prosecuzione dell'attività, l'ente delegato provvede in merito all'autorizzazione o concessione entro sei mesi dall'approvazione del piano; scaduto tale termine le attività non autorizzate debbono in ogni caso cessare.

5. Si applicano alle cave attive ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, le disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 34 e 35 della presente legge; i tempi e le modalità di coltivazione e di ripristino indicati nelle domande presentate ai sensi del citato art. 22 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, tengono luogo dei tempi e modalità di coltivazione e di ripristino contenuti nel provvedimento di autorizzazione o concessione.

Art. 42.

Cave in attesa di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92 e sulle quali la giunta regionale non si sia pronunciata alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere ripresentate con le modalità di cui ai titoli III e IV della presente legge.

2. Su ciascuna domanda la giunta regionale provvede entro un anno dalla data della relativa presentazione.

3. I titolari di attività di cava già in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92 e che abbiano presentato entro il 1° febbraio 1982 domanda di proroga al fine di completare l'estrazione della quantità massima di sostanza di cava o raggiungere l'estensione e la profondità massima dello scavo consentite dalla autorizzazione medesima, ovvero domanda di autorizzazione relativamente a terreni per i quali abbiano titolo, purché contigui a quelli ove si svolge l'attività già autorizzata possono proseguire temporaneamente l'attività in attesa che la giunta regionale provveda.

La prosecuzione dell'attività non è comunque consentita qualora il comune o i comuni interessati, ovvero l'ente che gestisce il parco, nel caso di richiesta di autorizzazione che si riferisca ad un'area compresa in un parco naturale di interesse regionale, si siano espressi negativamente sulla domanda di cui al precedente comma.

Le domande di autorizzazione devono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai titoli III e IV; in mancanza l'attività estrattiva deve cessare a far tempo dalla scadenza del termine medesimo.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 41.

Art. 43.

Bonifiche agricole

1. Le bonifiche agricole con asportazione di materiale di qualsiasi natura sono soggette ad autorizzazioni ai sensi della presente legge; tali attività possono essere autorizzate anche fuori dalle zone individuate dai piani di cui al precedente art. 2, con l'osservanza di tutte le norme previste dalla presente legge per l'esercizio dell'attività estrattiva.

2. Fino all'entrata in vigore del piano delle cave l'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata dalla giunta regionale; la relativa domanda deve essere corredata da:

a) certificati e mappe catastali da cui risultino i terreni interessati;

b) relazione tecnico-agronomica da cui risulti la necessità della bonifica e relativo progetto dei lavori;

c) parere del comune e del servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione della Regione.

3. Le attività di bonifica agricola consistenti nel semplice trasferimento di materiale all'interno del fondo o di fondi contigui ancorché di proprietà diverse sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge.

Art. 44.

Lavori idraulici

1. Sui progetti di lavori idraulici di competenza regionale la cui esecuzione comporti l'asportazione di sostanze minerali di cava dell'alveo dei corsi d'acqua o da spiagge e fondali lacuali deve essere acquisito, prima della loro approvazione, il parere del competente servizio del settore ambiente, ecologia della Regione.

2. Il provvedimento di approvazione del progetto è trasmesso all'ente delegato di cui al precedente art. 3, primo comma, competente per territorio.

Art. 45.

Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche

1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale o regionale, qualora risulti impossibile reperire sul mercato il materiale idoneo o questo risulti particolarmente oneroso, per la provvista delle sostanze di cava a tal fine necessarie, l'utilizzazione delle cave previste dal piano di cui al precedente art. 2, può essere autorizzata l'estrazione di tali sostanze di cava in ambiti territoriali non previsti dai piani.

2. L'attività di cava di cui al precedente comma è prioritariamente data in concessione all'ente competente per la realizzazione dell'opera pubblica.

3. L'autorizzazione o la concessione di cui ai precedenti commi è rilasciata dalla giunta regionale, sentiti il comune o i comuni interessati, nonché l'ente delegato di cui al precedente art. 3, primo comma ed è limitata al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario.

4. All'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai titoli III e IV della presente legge.

5. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione.

Art. 46.

Ripristino ambientale di cave cessate

1. Il ripristino ambientale relativo alle cave cessate comprese negli ambiti territoriali previsti dai piani di cui al precedente art. 2 è realizzato in conformità ai progetti di coltivazione relativi all'intero ambito territoriale interessato.

2. All'esterno degli ambiti territoriali previsti dai piani delle cave e non compresi nel perimetro di parchi o riserve naturali d'interesse regionale o di biotopi e geotopi sottoposti a tutela, può essere autorizzata la ripresa o la prosecuzione dell'attività di cave cessate o che cessino in applicazione delle disposizioni della presente legge, per un periodo massimo di tre anni, non prorogabili, sulla base di un progetto finalizzato al recupero idrogeologico ed ambientale delle cave interessate.

3. L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata dagli enti delegati di cui al precedente art. 3, primo comma, a far tempo dall'approvazione del piano delle cave; fino all'approvazione di tale piano è rilasciata dalla giunta regionale.

4. Alle cave di cui ai precedenti commi si applica ogni altra disposizione della presente legge.

5. Nel caso di cave cessate o che cessino in applicazione delle disposizioni della presente legge, esterne agli ambiti territoriali previsti dal piano e comprese all'interno di parchi o riserve naturali di interesse regionale o di biotopi o geotopi sottoposti a tutela, l'ente preposto alla gestione del parco, della riserva, del biotopo o del geotopo può predisporre un progetto di recupero ambientale, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

6. La giunta regionale può disporre il finanziamento del piano di recupero nell'ambito dei programmi di interventi previsti per le aree dei parchi e delle riserve di interesse regionale.

7. Il progetto è attuato dall'ente gestore; ove l'attuazione del progetto di recupero comporti l'asportazione di sostanze minerali di cava, questa è affidata, con il provvedimento di approvazione del progetto, all'ente gestore in regime di concessione a norma del precedente titolo III, senza obbligo di convenzione con il comune o con i comuni interessati e senza l'assunzione dei relativi oneri.

Art. 47.

Norma finanziaria

I proventi derivanti da quanto disposto dal precedente articolo 31 sono introitati al capitolo 3.1.1453 «Proventi derivanti dai diritti proporzionali annui di coltivazione delle sostanze minerali di cava e dalle sanzioni amministrative per violazione disciplina coltivazioni medesime», istituito nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e successivi.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge sono autorizzate per l'anno 1982 le seguenti spese:

a) la spesa di lire 700 milioni per la predisposizione e la proposta dei piani delle cave di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera *a*);

b) la spesa di lire 600 milioni per il finanziamento delle funzioni delegate di cui al precedente art. 3, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*) e secondo comma, lettere *a*) e *d*);

c) la spesa di lire 200 milioni per la definizione degli indirizzi di cui al precedente art. 4.

Alla determinazione della spesa per il finanziamento delle funzioni delegate di cui al precedente secondo comma, lettera *b*), si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, numero 34.

Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente secondo comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1981-83, parte II, progetto 4.4.1.4.

« Interventi per il recupero ambientale delle zone degradate », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di lire 1.500 milioni di cui al precedente secondo comma si provvede mediante impiego di quota parte della maggiore assegnazione disposta a favore della regione Lombardia per gli anni 1978-1981 quale competenza sostitutiva del tributo ILOR, comunicata con nota del Ministero delle finanze prot. n. 2/1764 in data 25 novembre 1981, e non iscritta negli stati di previsione delle entrate dei bilanci regionali per i medesimi esercizi 1978-1981.

In relazione a quanto disposto dal precedente secondo comma, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982:

A) Alla parte I, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, attività 4 sarà istituito il capitolo 1.4.4.1.4.1450 « Spese per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle province, consorzi di Lecco e di Lodi e ai comuni inerenti l'esercizio delle attività di coltivazione di cava, la vigilanza e l'assistenza tecnica ai comuni » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 600 milioni.

B) Alla parte II, ambito 4, settore 4, obiettivo 1, progetto 4 saranno istituiti i seguenti capitoli:

2.4.4.1.4.1451 « Contributi a favore delle province e dei consorzi di Lecco e Lodi per la predisposizione e la proposta dei piani delle cave » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 700 milioni.

2.4.4.1.4.1452 « Spese per la definizione degli indirizzi dei piani delle cave » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

Art. 48.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

la legge regionale 14 giugno 1975, n. 92;
la legge regionale 31 dicembre 1976, n. 55;
l'art. 19 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28;
la legge regionale 11 febbraio 1980, n. 14.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 marzo 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *febbraio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *marzo* 1982 *prot. n.* 22102/3594).

(2402)

LEGGE REGIONALE 3 aprile 1982, n. 19.

Disposizioni integrative sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 7 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui si procede alla nomina a posti resisi vacanti successivamente alla deliberazione della giunta regionale

di approvazione della graduatoria, il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici, dal giorno in cui i posti medesimi si sono resi vacanti ed agli effetti economici dal giorno in cui l'impiegato assume effettivo servizio ».

Art. 2.

1. L'indennità prevista dall'art. 8, settimo comma, della legge regionale 25 agosto 1979, n. 50, è pari ad un settimo del prezzo di un litro di benzina super, nel caso in cui il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di motociclo o ciclomotore proprio.

Art. 3.

1. L'art. 6 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 50, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le misure delle indennità di missione e chilometriche di cui agli articoli 3, 9 e 16 della presente legge sono automaticamente adeguate a quelle stabilite con decreto del Ministero del tesoro a norma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a cento lire ».

Art. 4.

1. Il punto 4) dell'art. 4 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 50, è abrogato e sostituito dal seguente:

« 4) nelle località distanti meno di chilometri 10 dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate ».

Art. 5.

1. Per i dirigenti dei servizi, gli accertamenti preliminari previsti dall'art. 65 della legge regionale 25 novembre 1973, numero 48, sono disposti dal componente della giunta regionale dal quale i servizi dipendono funzionalmente.

2. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 65 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Art. 6.

1. L'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le norme del presente articolo, con esclusione del comma dall'ottavo all'undicesimo, si applicano anche al personale messo a disposizione o trasferito in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ancorchè non ancora inquadrato nei ruoli regionali, nonchè al personale già in servizio in Regione in posizione di comando ».

Art. 7.

1. Il personale assunto dalla giunta regionale per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica previsto dall'art. 44 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, in servizio alla data del 1° marzo 1981, può chiedere l'immissione nel ruolo speciale transitorio istituito dall'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, al livello 7°, qualora sia in possesso del diploma di laurea e dell'attestato di informatore socio-economico di cui al primo comma dell'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Il personale assunto a norma dell'art. 9 della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, in servizio alla data del 1° giugno 1981, può chiedere l'immissione nel ruolo speciale transitorio al livello 6° se in possesso del diploma di laurea, al livello 5° se in possesso del diploma di istruzione media superiore, al livello 4° se in possesso della licenza di scuola media inferiore ed al livello 2° in tutti gli altri casi.

3. E' soppresso il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, ferma restando l'abrogazione disposta da tale norma del quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2.

4. L'immissione nel ruolo speciale transitorio è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione di questa previo concorso, da effettuarsi a mezzo di commissioni costituite ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, consistente in una prova scritta ed in un colloquio.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*; agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

5. I contingenti per livello funzionale del ruolo speciale transitorio di cui all'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e successive modificazioni, sono aumentati dalle seguenti unità:

livello funzionale 2° n. 2;
livello funzionale 4° n. 8;
livello funzionale 5° n. 17;
livello funzionale 6° n. 5;
livello funzionale 7° n. 11.

Art. 8.

1. Il personale di cui all'art. 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 46, fatta eccezione per quello titolare di appalto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo organico della giunta regionale - amministrazione generale, con decorrenza dalla data di trasferimento.

2. Ai fini della corrispondenza di cui alla tabella allegata alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 46, tale personale è equiparato all'avventizio di IV categoria.

3. L'inquadramento è condizionato al servizio effettivamente prestato, dalla data del trattamento presso gli uffici della giunta regionale, con gli orari di lavoro previsti per gli impiegati regionali.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nel bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

2. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla immissione nel ruolo speciale transitorio istituito dall'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, del personale di cui all'art. 7 della presente legge si provvede mediante impiegato delle somme che verranno stanziate al capitolo 1.1.2.1.1.916 « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale immesso nel ruolo speciale transitorio del personale della giunta regionale di cui all'art. 52 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 », istituito fra le spese obbligatorie dell'art. 13 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64.

3. Le spese sostenute dalla Regione per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale già assunto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27 e immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi dell'art. 7 della presente legge sono recuperate sul fondo speciale di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, fino a quando detto personale svolgerà la propria attività presso l'ufficio speciale di Seveso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 aprile 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *febbraio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *marzo* 1982 *prot.* 20202/2691).

(2403)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821770)